

REGOLAMENTO (CE) N. 3665/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 249,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92;

considerando che sono intervenute talune modifiche per quanto riguarda certe sottovoci dei codici NC 04 08, 22 08, 27 10 e la designazione di taluni organismi abilitati a emettere certificati;

considerando che è opportuno uniformare gli importi massimi autorizzati per le spedizioni che possono dar luogo alla compilazione dei formulari APR o EUR 2, utilizzati nelle relazioni con le repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nonché con i territori occupati;

considerando che l'attuazione dell'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica di Slovenia richiede la modifica degli articoli da 120 a 140 del regolamento (CE) n. 2454/93;

considerando che gli articoli 222, 223 e 224 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contengono le disposizioni applicabili in caso di dichiarazione in dogana con procedimento informatico; che è apparso necessario precisare meglio tali disposizioni; che occorre prevedere che anche tutte le altre formalità doganali possano essere espletate utilizzando procedimenti informatici; che queste regole

particolari devono essere riservate, tuttavia, ai casi in cui solo la formalità espletata con procedimento informatico ha le conseguenze giuridiche volute;

considerando che talvolta merci poste in zona franca o in deposito franco, in deposito temporaneo o in regime sospensivo, sono erroneamente dichiarate per un regime doganale, comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, al posto di altre merci; che è opportuno prevedere l'annullamento della dichiarazione per quest'ultimo regime, a certe condizioni;

considerando che è necessario adeguare agli sviluppi dei metodi amministrativi le disposizioni relative all'applicazione di misure comunitarie che comportano la verifica dell'utilizzo e/o della destinazione delle merci; che correlativamente alla soppressione dei controlli e delle formalità alle frontiere interne, occorre rendere più flessibili i controlli amministrativi presso gli uffici di destinazione;

considerando che è necessario, per ragioni di controllo doganale, allineare le disposizioni riguardanti l'utilizzo della spedizione CIM e del bollettino di consegna TR, prevedendo la validazione, da parte della dogana, dell'esemplare numero 1 del bollettino di consegna TR;

considerando che è emerso che gli Stati membri applicano regole divergenti per quanto riguarda la posizione doganale delle merci abbandonate a favore dell'erario, sequestrate o confiscate dalle autorità; che fino a quando le merci non siano immesse in libera pratica, può sorgere nei confronti di esse un'obbligazione doganale; che è pertanto opportuno adottare disposizioni comunitarie destinate a garantire che tali merci non entrino nel circuito economico della Comunità senza che siano pagati i dazi all'importazione;

considerando che è necessario aggiungere determinate caselle all'elenco delle caselle che devono essere compilate nella dichiarazione in ordine al deposito doganale, al fine di armonizzare e facilitare i controlli doganali sulle dichiarazioni rilevanti per il regime di deposito doganale;

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.